

SENATO DELLA REPUBBLICA  
III LEGISLATURA

---

(N. 1537)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1961*  
(V. Stampato n. 2382)

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ZACCAGNINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 MAGGIO 1961

---

Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto  
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », stabilito in lire 115 milioni con la legge 17 aprile 1957, n. 269, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a lire trecentomilioni.

## Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio 1959-60, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per il medesimo esercizio e, per l'esercizio 1960-61, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.